REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
PER STUDENTI/ESSE CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Ciascun studente/ssa, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei Bisogni Educativi Speciali.
La scuola offre una risposta adeguata e personalizzata.
Il quadro delle principali situazioni di alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) è riconducibile a tre categorie principali:
1. quella della disabilità (legge 104//92)
2. quella dei disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento (legge 170/2010)
3. quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e circolare n. 8 del 6 marzo 2013).

Il Consiglio di Classe:
a) Rileva le problematiche che emergono nell'esperienza scolastica attraverso:
- osservazioni mediante strumenti condivisi
- acquisizione della documentazione (Diagnosi funzionale/profilo di funzionamento, diagnosi di DSA, verbali di accertamento handicap, relazioni cliniche, altro…)

b) Valuta l'esistenza di necessità educative che non possono essere soddisfatte con le tradizionali metodologie didattiche
c) Elabora un intervento personalizzato (PEI e/o PDP).

Con il Decreto legislativo n°66 del 13/04/2017, in attuazione della Legge 107/2015, si determina un altro forte cambiamento nel mondo della sanità e della scuola: la redazione del Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello Bio-Psico-Sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato.
Tali documenti, redatti in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno lo scopo di rilevare le potenzialità funzionali degli/lle studenti/sse con disabilità e, sulla base di queste, costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento.

Il **PEI** è il documento nel quale vengono descritti gli interventi mirati all'integrazione scolastica degli/lle studenti/sse con disabilità (Legge 104/92). Il **PEI** (Piano Educativo Individualizzato), redatto su modello unico nazionale (D.I. 182/2020) all'inizio di ciascun anno scolastico e soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno è elaborato ed approvato dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) nella composizione di cui all'art.3 del succitato D.I. 182/2020.
Esso deve contenere gli obiettivi educativi e didattici, definire i metodi e i criteri di valutazione ed essere parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe.

Il **PDP** (Piano Didattico Personalizzato), introdotto per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) con la Legge 170/2010, consente a tutti gli/le studenti/sse con DSA di raggiungere il successo formativo, attraverso la previsione di una didattica personalizzata.
Esso contiene la metodologia didattica e le personalizzazioni che, per ciascun docente, si rendono necessarie nel singolo caso attraverso l'adozione di misure dispensative e strumenti compensativi. Il PDP per essere efficace deve contenere indicazioni significative, realistiche, coerenti, concrete e verificabili.

Per gli/le studenti/sse con svantaggio socio-economico, **linguistico e culturale** si fa riferimento alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012.
Per tali studenti/sse è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce, dalle attività ove la lettura è valutata, dalla scrittura veloce sotto dettatura, ecc...). In tal caso si avrà cura

di monitorare l'efficacia degli interventi affinché questi siano messi in atto per il tempo strettamente necessario.

1 STUDENTI/SSE DIVERSAMENTE ABILI

Nel D.P.R del 22 giugno 2009, n.122 art.9, comma1, si specifica che: la valutazione degli/lle studenti/sse con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato.

Nel PEI, come previsto dal D.I. 182 del 29 dicembre 2020, sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro predisposti per lo studente/ssa; sono evidenziati gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti coinvolte nella relativa progettazione.

È il PEI a tracciare il percorso didattico che lo/la studente/ssa con disabilità di natura psichica e cognitiva dovrà seguire, specificando se si tratta di:

- *percorso ordinario*, conforme alla progettazione didattica della classe con obiettivi didattici analoghi e conseguimento del titolo di studio (Diploma)
- *percorso personalizzato* in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, con prove identiche e/o equipollenti e conseguimento del titolo di studio (Diploma)
- *percorso differenziato*, in funzione di obiettivi didattici e formativi diversificati e non riconducibili ai programmi ministeriali. Lo/la studente/ssa svolge un esame individualizzato, contestuale all'Esame di Stato, finalizzato al rilascio dell'Attestato dei crediti formativi.

Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun studente/ssa, prioritariamente all'osservazione sistemica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze. In determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà essere previsto un utilizzo flessibile delle prove di verifica comuni alla classe di appartenenza dello/la studente/ssa. La flessibilità concerne gli adattamenti e l'utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui lo/a studente/ssa possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi.

La valutazione degli/lle studenti/sse diversamente abili deve:

- essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati
- essere effettuata sulla base dei criteri personalizzati e adattati agli/alle studenti/sse, definiti, monitorati e documentati nel PEI, che costituisce il punto di riferimento per le loro attività educativo-didattiche.

tener conto:

- della situazione di partenza degli/lle studenti/sse
- dei risultati raggiunti dallo/la studente/ssa nel suo personale percorso di apprendimento
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e/o stabiliti nel PEI.

In merito alla **valutazione del comportamento degli/lle studenti/sse con disabilità** si adottano i seguenti criteri:

- Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere
- Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali gli/le studenti/esse vivono le esperienze
- Comportamento in riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni

Nella valutazione del comportamento, il consiglio di classe deve tener conto dei casi in cui sono presenti difficoltà nella regolazione del comportamento (ADHD, DOP o altro). In queste situazioni è necessaria una personalizzazione sia degli obiettivi sia dei criteri di valutazione specificatamente riportati nel PEI.

2 STUDENTI/SSE CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

La legge 8 ottobre 2010 n.170 "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*" riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali Disturbi Specifici di Apprendimento **(DSA),** per i quali vengono prescritte forme di valutazione adeguate alle necessità formative degli/lle studenti/esse.
Per gli/le studenti/esse con DSA, la valutazione degli apprendimenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli strumenti compensativi adottati.
La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo/a studente/ssa di mostrare il grado di prestazione migliore possibile. Ciascun docente, per la propria disciplina, definisce le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate.
Le eventuali prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo/la studente/ssa. Va privilegiata la prestazione orale che talvolta compensa quella scritta nei casi di esonero dalla stessa.
I docenti devono:

- programmare le prove di verifica (scritte e/o orali)
- impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo le modalità verso le quali lo/a studente/ssa mostri maggiore familiarità
- permettere l'uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica (scritte e/o orali), concordate nei tempi e nei contenuti
- tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti
- tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove scritte
- nell'esposizione orale, non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici
- valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive, tenendo conto delle caratteristiche del disturbo
- passare da una valutazione sommativa dei processi di apprendimento a una valutazione formativa, i cui tratti distintivi sono la valutazione autentica e l'autovalutazione.

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo:

- la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari, elaborati dalla scuola nel rispetto delle Indicazioni Nazionali
- il comportamento, inteso come insieme delle modalità di partecipazione dello/la studente/ssa alla vita scolastica, di relazione con i compagni e gli adulti e di rispetto delle regole della scuola
- la rilevazione delle competenze di base, intese come capacità di utilizzare conoscenze, abilità e, in genere, tutto il proprio sapere, in situazioni reali di vita e di lavoro.

La valutazione, coerentemente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dal Consiglio di classe,
deve tener conto:
• della situazione di partenza degli/lle studenti/sse
• dei risultati raggiunti dallo/la studente/ssa nel suo personale percorso di apprendimento
• dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata.

3 STUDENTI/ESSE CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE O CON PATOLOGIE TRANSITORIE

Per la valutazione degli/lle studenti/sse con svantaggio socio-culturale o con patologie transitorie si fa riferimento alla D.M. 27/12/2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica " e alla C.M. n.8 del 06/03/2013.
La Direttiva recita: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Per questi/e studenti/sse, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.
E' il cdc che individua gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative da utilizzare e le strategie da mettere in atto per personalizzare il percorso educativo di tali studenti/sse.

Per la valutazione, i docenti devono fare riferimento:

- ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all'apprendimento sia alla maturazione personale
- all'impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto.

È comunque indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa, e che inoltre sia sempre globale e multifattoriale, mai parcellizzata e segmentata.

La predisposizione del PDP nei casi sopra descritti non è obbligatoria ma è auspicabile.

4 ESAME DI STATO DI STUDENTI/ESSE BES (DIVERSAMENTE ABILI, DSA, SVANTAGGIO SOCIO- CULTURALE, STRANIERI, PATOLOGIE TRANSITORIE)

4.1 Esame di Stato di studenti/esse con disabilità certificata

Gli/le studenti/esse disabili ammessi all'esame di Stato possono conseguire il titolo di studio o, in alternativa, l'attestazione delle conoscenze, competenze e crediti formativi acquisiti.
Il DPR n. 323/1998 (articoli 6 e 13) e s.m.i distinguono tra studenti/esse che hanno seguito una programmazione personalizzata ma comunque coerente con quella della classe e studenti/esse che hanno seguito una programmazione differenziata.
Il/la docente di sostegno e le eventuali altre figure di supporto allo/a studente/ssa con disabilità, che hanno seguito lo/a studente/essa durante l'anno scolastico, vengono nominati, per affiancarlo/a durante lo svolgimento delle prove d'esame, dal Presidente della commissione, anche sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, e sentito il parere della commissione (Art.6 DPR n. 323/1998).
Gli/le studenti/esse disabili che hanno seguito una programmazione personalizzata, ma coerente con quella della classe, in sede d'Esame di Stato, possono svolgere prove equipollenti a quelle degli altri studenti/sse. Le prove equipollenti sono predisposte dalla commissione (che può anche avvalersi di personale esperto), sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe e secondo quanto previsto nel PEI, quindi in assoluta coerenza con il percorso svolto dagli/lle studenti/esse. Dette prove, il cui fine è quello di facilitare il compito degli/lle studenti/esse disabili, sono tese a verificare il possesso di conoscenze e competenze tali da permettere il conseguimento del titolo di studio, ossia del Diploma. È possibile

concedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle varie prove, tuttavia l'allungamento dei tempi non può determinare l'aumento del numero dei giorni d'esame, tranne in casi eccezionali. Nel caso di studenti/sse non vedenti, le prove ministeriali trascritte in *braille* sono inviate direttamente dal MIUR, così come per gli ipovedenti, il Ministero, sempre su richiesta delle scuole, invia i testi in formato ingrandito.

Gli/le studenti/sse che hanno seguito una *programmazione differenziata* rispetto a quella della classe devono sostenere prove differenziate e coerenti con il percorso svolto, così come risultante dal PEI. Detti studenti/sse non conseguono il diploma ma una attestazione del percorso seguito, ai sensi dell'articolo 13 commi 1 e 2 del DPR n. 323/98. L'attestazione riporta l'indirizzo seguito, il curricolo, le conoscenze, le competenze e gli eventuali crediti formativi acquisiti. In questo caso le prove scritte d'esame sono predisposte dalla commissione prendendo spunto dai contenuti affrontati e proposti agli/lle studenti/sse nel corso dell'anno scolastico e secondo le consuete modalità e tempi di svolgimento. Gli/le studenti/esse, che seguono una programmazione differenziata, possono essere dispensati da una o più prove scritte, quindi, in tal caso, sono ammessi direttamente all'esame orale. Nel tabellone si riportano le prove scritte effettivamente sostenute, mentre per quelle non svolte ci si comporterà come per i candidati assenti. Il riferimento allo svolgimento di prove differenziate non deve essere riportato nel tabellone, ma soltanto nell'attestazione suddetta.

Tutte le informazioni riguardanti la condizione personale di tali studenti/esse devono restare assolutamente riservate e devono essere riportate in una *Relazione* allegata al *Documento del 15 maggio,* redatta a cura del Consiglio di classe, e non nella sezione relativa al quadro del profilo generale della classe, dove si deve far riferimento "solo" alla presenza di studenti/esse diversamente abili, senza riportarne diagnosi e/o altre informazioni personali, in quanto il Documento medesimo viene affisso all'Albo pubblico della scuola. La *Relazione* di cui sopra, invece, va consegnata esclusivamente alla Commissione d'Esame, al fine di fornire un profilo completo dello/a studente/essa. La stesura della citata *Relazione*, pertanto, riveste un'importanza fondamentale al pari di quella del Documento redatto per l'intera classe, in quanto consente alla Commissione di avere indicazioni dettagliate a cui attenersi per l'organizzazione dell'esame degli/lle studenti/esse diversamente abili.

4.2 Esame di Stato di studenti/esse con DSA, con svantaggio socio-culturale e stranieri

Gli studenti/sse con DSA, certificati ai sensi della legge n.170 dell'8 ottobre 2010 sono ammessi a sostenere l'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del Piano Didattico Personalizzato.

L'Esame di Stato è finalizzato all'analisi e alla verifica della preparazione di ciascun candidato/a in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo; esso pertanto, anche per i candidati con bisogni educativi speciali, deve costituire l'occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e abilità acquisite.

Gli/le studenti/sse potranno utilizzare tutti gli strumenti compensativi (apparecchiature e strumenti informatici) indicati nel proprio PDP, già utilizzati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti vantaggiosi nello svolgimento dell'esame.

L'accesso alla decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire in due modi:

a) sintesi vocale, b) lettore umano.

Detti/e studenti/esse hanno diritto a: tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove (30%); con riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, adozione di criteri valutativi attenti più al contenuto che alla forma.

Nel caso in cui ci sia stata dispensa dalla lingua straniera scritta, tale prova dovrà essere sostituita con una prova orale la cui modalità e i cui contenuti saranno definiti dalla Commissione. Tutte le informazioni relative ai/lle suddetti/e studenti/esse sono assolutamente riservate e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio è importante fare riferimento, nella sezione relativa al quadro del profilo generale della classe, alla sola presenza di studenti/sse con DSA.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di stato conseguono il diploma nel quale non

viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Per le situazioni degli studenti/sse con altri BES, che non siano DSA, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d'Esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione in corso d'anno. Anche per tali studenti/sse che sostengono con esito positivo l'esame di stato conseguono il diploma.

5 PROVE INVALSI

5.1 Studenti/esse con disabilità certificata

Secondo quanto stabilito dall'art.20, comma 8, del D.Lgs 62/2017, gli/le studenti/esse con disabilità partecipano alle prove INVALSI. Il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

5.2 Studenti/esse DSA

Ai sensi dell'art. 20, comma 14 del D.Lgs n.62 /2017 gli/le allievi/e con DSA certificati (L. n.170/2010) possono, in base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dal Dirigente scolastico:

- svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard
- svolgere le prove INVALSI CBT con l'ausilio di misure compensative.

In entrambi i casi, la piattaforma presenta automaticamente all'/la allievo/a la prova INVALSI CBT conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico così da permettere allo/la studente/ssa di svolgere la prova in autonomia.
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017, gli/le studenti/sse con Disturbi Specifici dell'Apprendimento partecipano alle Prove Invalsi secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.
In base al documento, lo/a studente/ssa con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l'ausilio di misure compensative quali:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova)
- dizionario e/o calcolatrice
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia

Nel caso della prova di Inglese, se il PDP prevede l'esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall'insegnamento della lingua straniera, lo/a studente/ssa con DSA può non svolgere o solo la prova di lettura o quella di ascolto oppure l'intera Prova nazionale.
Gli/le studenti/sse dispensati/e da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell'Invalsi.

6.1 Studenti/esse con svantaggio socio-culturale e alunni stranieri

Gli/le alunni/e con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale partecipano alle prove INVALSI, non possono utilizzare strumenti compensativi o altre misure e i loro risultati entrano nella media.

6 PROVE PARALLELE

6.1 Studenti/esse con disabilità certificata

Agli/lle studenti/esse diversamente abili con programmazione differenziata, il consiglio di classe valuterà se somministrare prove comuni alla classe, con alcuni necessari accorgimenti ovvero predisporre prove differenziate, adattate alle capacità dello/la studente/ssa.

6.2 Studenti/esse con DSA

Gli/le studenti/sse con Disturbi Specifici dell'Apprendimento svolgeranno le prove parallele utilizzando gli strumenti compensativi e/o dispensativi previsti nel PDP.

6.3 Studenti/esse con svantaggio socio-culturale e stranieri

Gli/le studenti/sse con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale svolgeranno le prove parallele congiuntamente alla classe, utilizzando gli strumenti compensativi e/o dispensativi previsti nel PDP.